

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICANO, BALESTRACCI, BERNARDI GUIDO, MASTELLA,
MEROLLI, FRANCHI ROBERTO, LIGATO**

Presentata il 18 gennaio 1984

**Norme per la tutela del diritto alla riservatezza delle
persone fisiche nel trattamento automatizzato dei dati
e delle informazioni personali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione di prefigge di colmare una grave lacuna esistente nella nostra legislazione sui problemi che pongono le banche dati rispetto alle esigenze di tutela della persona.

L'avvento del *computer* ha messo a disposizione della società una gigantesca capacità di memorizzazione e di associazione e reperimento dei dati, che si prestano sia ad un utilizzo economicamente e socialmente positivo sia a maggiori possibilità di abuso rispetto a strumenti tecnici meno sofisticati. È noto quindi il problema di conciliare l'utilità sociale della circolazione delle informazioni e la esigenza di proteggere la *privacy* di ogni individuo da illecite interferenze.

L'elaboratore elettronico e la trasmissione telematica hanno consentito l'ap-

parizione di un diritto di libertà informatica, che deve essere configurato non più come una tutela generalizzata ed indiscriminata dall'invadenza altrui della sfera dell'individuo, giacché le nuove applicazioni elettroniche sono una realtà ed una necessità ai cui vantaggi la nostra società non può rinunciare (non a caso la nuova realtà socio-economica industriale che stiamo vivendo viene concordemente denominata società d'informazione). Questo diritto di libertà informatica poggia in buona sostanza sul principio di poter esercitare da parte di ciascun individuo che compone la collettività un controllo sulle informazioni che lo riguardano trattate con il mezzo elettronico.

Il nuovo fenomeno porta a ritenere necessario un adeguamento legislativo marcatamente sotto il profilo dei controlli: un sistema equilibrato di controlli effi-

caci ed intelligenti, da esplicitarsi specialmente sulle cosiddette elaborazioni incrociate di informazioni, è il primo principio base che va assunto a *ratio* dalla legislazione da adottare.

La protezione delle libertà private si trova da molti anni al centro dei dibattiti politici nelle società democratiche; già la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1793 nella Francia rivoluzionaria prevedeva garanzie di tutela dei cittadini nei confronti dello Stato. Troppo spesso però, in nome dell'efficacia economica, dell'ordine pubblico o di esigenze amministrative, i principi di libertà vengono intaccati anche se in maniera accidentale.

È per questa ragione che il legislatore di molti paesi europei ed americani ha voluto far fronte a queste minacce emanando nuove leggi sugli schedari, sull'informatica e sulle libertà. Queste leggi hanno di mira il controllo della schedatura informatica per impedire forme di acquisizione o di persecuzione.

Le legislazioni vigenti sulla protezione dei dati sono fondate sul principio di proteggere il cittadino nella sua vita privata dandogli nel contempo i mezzi legali per conoscere gli schedari e farne correggere eventualmente il contenuto allorché viene trovata una registrazione inesatta.

Questa nostra proposta si muove sulla falsariga delle leggi vigenti in altri paesi ed alla luce delle recenti esperienze. La *ratio* di questa proposta di legge è imperniata sul duplice principio dell'azione di controllo, a monte ed a valle di una presunta violazione di legge, e di una parallela autoresponsabilizzazione dei soggetti legati ad ipotesi di violazione (vale a dire il proprietario dei dati, il custode od il gestore dei dati ed il soggetto dei dati) ai quali la legge stessa, nel rispetto delle singole sfere di autonomia, offre, con l'istituzione di un apposito organismo, strumenti di conoscenza e di chiarimento dei reciproci rapporti.

Gli strumenti di controllo a monte si basano su:

1) comunicazione da parte del proprietario dei dati relativi alle banche dati che si intendono attivare;

2) acquisizione e pubblicazione da parte dell'organismo di controllo degli elementi caratterizzanti le banche dati che contengono dati nominativi e delle finalità d'uso delle banche medesime;

3) verifica, da parte di detto organismo, della conformità alla legge della tipologia, delle finalità e delle modalità d'uso dei dati nominativi;

4) comunicazione da parte del gestore delle banche dati, relativa ai dati che si intendono trattare.

La comunicazione può assumere forme diverse a seconda della qualità dei dati.

Gli strumenti di controllo a valle si basano, per contro, su:

a) applicazione di adeguate misure di sicurezza per la protezione dei dati da parte del proprietario gestore, e/o custode dei dati;

b) verifica, da parte dell'organismo di controllo, circa l'avvenuta o non avvenuta violazione della legge.

L'autoresponsabilizzazione delle parti interessate riguarda sia la fase di controllo a monte sia quella a valle, lasciando infine al soggetto dei dati l'autodeterminazione di far valere o meno in sede giudiziaria i propri diritti. In fase preventiva il proprietario deve fornire informazioni ufficiali sulle banche dati nominative gestite, sulle finalità e sui contenuti relativi.

L'interessato può contribuire alla correzione ed aggiornamento dei dati ed esprimere il suo eventuale consenso o meno quando questo sia stato stabilito dall'autorità di controllo.

Le banche dati vengono, ai fini della presente proposta di legge, distinte in due categorie:

1) soggette a regime della sola registrazione presso il registro pubblico;

2) soggette a regime di registrazione ed autorizzazione (« dati delicati »).

L'azione giudiziaria può essere avviata dal solo interessato e non autonomamente dall'autorità di controllo. Il man-

cato azionamento da parte del soggetto dei dati del diritto di correzione ed aggiornamento o di prestare il proprio consenso secondo le modalità previste esonera il proprietario dalla responsabilità per le eventuali conseguenze associabili all'uso dei dati medesimi.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei concetti di dati, proprietario dei dati, gestore dei dati, soggetto dei dati, trattamento automatizzato, banca dati.

L'articolo 3 individua il campo di applicazione della legge.

L'articolo 4 istituisce l'autorità di controllo che avrà un ruolo indipendente dall'esecutivo.

L'articolo 5 istituisce il registro pubblico presso l'autorità di controllo.

L'articolo 6 stabilisce gli adempimenti del proprietario dei dati verso l'autorità di controllo.

L'articolo 7 stabilisce le procedure per informare il soggetto dei dati e le prescrizioni per l'inserimento, la correzione e l'utilizzazione dei dati nominativi.

L'articolo 8 prevede gli oneri cui è soggetto il proprietario a seguito di segnalazioni di aggiornamenti relativi a dati soggetti ad autorizzazione e ceduti a terzi.

Con l'articolo 9 si contemplano le incombenze cui è tenuto il proprietario dei

dati nel caso di interruzione definitiva del trattamento automatizzato su banca dati.

L'articolo 10 stabilisce l'effetto costitutivo per l'attività di trattamento e le sanzioni in cui incorre il proprietario che non abbia ottemperato agli obblighi richiesti dalla legge.

All'articolo 11 si prescrivono i compiti del gestore dei dati, all'articolo 12 si regola il diritto di accesso del soggetto dei dati ed all'articolo 13 i costi di accesso.

L'organo preposto al contenzioso è la magistratura civile ordinaria (articolo 14).

All'articolo 15 viene prevista una specifica autorizzazione dell'autorità di controllo per il trattamento di dati a carattere delicato.

All'articolo 16 si applicano le banche dati nominativi gestite per finalità proprie ed altrui.

Le banche dati nominativi a gestione libera non sono soggette alle norme previste dalla presente proposta di legge purché individuino le persone fisiche nella loro dimensione di comunicazione (articolo 17).

Con l'articolo 18 si prevedono tutte le misure di sicurezza che vanno adottate dai proprietari e dai gestori dei dati.

All'articolo 19 si prevedono le disposizioni transitorie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

L'acquisizione e la conservazione automatizzata di dati e delle informazioni individuali non deve attentare ai diritti ed alle libertà fondamentali dei cittadini.

TITOLO I

ART. 2.

(Definizioni).

Ai fini della presente legge:

« dati e informazioni individuali a carattere nominativo » sono da considerare quelli che direttamente o indirettamente permettono la identificazione univoca delle persone fisiche alle quali essi si riferiscono;

« proprietario dei dati » è la persona fisica, giuridica od organizzazione di altra legittima natura che reperisce, raccoglie o detiene dati e informazioni individuali a carattere nominativo;

« gestore dei dati » è chiunque, persona fisica, giuridica od organizzazione di altra legittima natura, tratti in maniera automatica dati e informazioni individuali a carattere nominativo per finalità proprie o altrui;

« soggetto dei dati » è la persona fisica alla quale si riferiscono dati di tipo nominativo;

« trattamento automatizzato » è il processo che, mediante l'impiego di apparecchiature e dispositivi automatici, permette la raccolta, trasmissione, memorizzazione, elaborazione, diffusione dei dati ed informazioni, comprese le

eventuali fasi complementari di tipo manuale;

« banca dati » è qualsiasi insieme di dati e programmi che permetta una correlazione logica tra singoli dati ed una conseguente estrazione di informazioni mediante unione di più dati elementari. Si intende che la banca dati contiene dati individuali a carattere nominativo quando essa permette di estrarre informazioni di tipo nominativo.

ART. 3.

(Campo di applicazione).

La presente legge si applica a:

1) banche dati: contenenti dati a carattere nominativo esclusi quelli ricadenti nella dimensione di comunicazione degli individui;

2) proprietario dei dati: il proprietario di dati individuali a carattere nominativo, con esclusione di quelli appartenenti agli organismi preposti all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato;

3) gestore dei dati: il gestore, sia privato che pubblico, che svolga anche parzialmente la propria attività di trattamento di dati individuali a carattere nominativo sul territorio nazionale, con esclusione di quelli appartenenti agli organismi preposti all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato;

4) soggetto dei dati: la sola persona fisica di qualsivoglia nazionalità;

5) trattamento automatizzato: qualsiasi trattamento, purché non costituito esclusivamente da attività manuali.

TITOLO II

ART. 4.

(Autorità di controllo).

È istituito un Comitato nazionale per l'informatica e le libertà, con funzioni

ispettive, di controllo, di pubblicizzazione, consultive (nei confronti degli organi legislativi e giudiziari), di accertamento delle presunte violazioni, di intermediazione tra soggetto dei dati e gestore (o proprietario) dei dati, di proposta di regolamentazione normativa, di autorizzazione.

L'organo riferisce istituzionalmente al Parlamento e supporta tecnicamente l'autorità giudiziaria.

Esso è dotato di proprie strutture tecnico-operative, di bilancio autonomo e viene gestito da una struttura direzionale che opera in conformità alle deliberazioni di un consiglio direttivo. Tale consiglio delibera a maggioranza relativa. Il comitato è composto da ventuno membri, di cui:

a) sei membri, tre per ciascuno dei due rami del Parlamento, nominati dai rispettivi Presidenti tra i parlamentari della legislatura in corso;

b) quattro membri nominati, in seno alla magistratura ordinaria, dal Consiglio superiore della magistratura;

c) quattro membri nominati tra gli esperti, di nazionalità italiana, in informatica dai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, della ricerca scientifica e della pubblica istruzione;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno per ciascuna organizzazione;

e) quattro membri nominati dal Ministro dell'interno tra i funzionari ministeriali.

Il presidente del consiglio direttivo ha la funzione di presidente del Comitato nazionale per l'informatica e le libertà.

ART. 5.

(Registro pubblico).

È istituito presso il Comitato nazionale il Registro pubblico che contiene informazioni identificative di tutte le banche

dati contenenti dati nominativi soggette alla disciplina della presente legge, e la descrizione delle finalità di uso dei dati medesimi.

Per ciascuna banca dati devono inoltre essere indicati i pareri e le autorizzazioni emessi dall'autorità di controllo in relazione ai vincoli di cui agli articoli 6 e 7.

Il Registro è gestito, aggiornato e messo a disposizione del pubblico a cura dell'autorità di controllo, la quale provvede a pubblicizzare l'esistenza, l'accessibilità e le finalità.

TITOLO III

ART. 6.

(Adempimenti del proprietario dei dati verso il Comitato nazionale).

Il proprietario dei dati è tenuto a:

a) richiedere al Comitato nazionale la registrazione delle proprie banche dati contenenti dati nominativi dei quali è responsabile. La richiesta deve essere effettuata secondo le modalità e i requisiti di contenuto e di forma stabiliti dalla stessa autorità di controllo;

b) attendere, prima di avviare il trattamento dei dati nominativi a carattere delicato previsti all'articolo 15, che sia trascorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, per ricevere dal Comitato nazionale le necessarie prescrizioni e l'autorizzazione. Tali prescrizioni sono di natura vincolante ed il proprietario dei dati è direttamente responsabile, ai sensi della presente legge, della relativa osservanza. Qualora l'autorizzazione o le prescrizioni non siano trasmesse dal Comitato nei 60 giorni previsti, il proprietario può temporaneamente avviare il trattamento previsto. Il trattamento dei dati in questione presuppone comunque anche l'ottenimento del consenso tacito o esplicito da parte degli interessati ai sensi del quinto comma dell'articolo 7;

c) notificare tempestivamente al Comitato nazionale le eventuali azioni intraprese per tenere conto di pareri o indicazioni da questa espressi;

d) agevolare la funzione ispettiva e di controllo dell'autorità preposta, garantendone, in ogni modo e tempo, la facoltà di accesso ai propri sistemi di trattamento, alla relativa documentazione e ai singoli dati. Le informazioni che i proprietari dei dati devono fornire all'autorità di controllo per l'espletamento delle funzioni istituzionali di quest'ultima vengono dalla stessa autorità di controllo prefissate in maniera *standard* per tutti i gestori di dati, salva la richiesta di particolari notizie aggiuntive da parte della stessa autorità di controllo. Se queste ultime riguardano la sicurezza dei sistemi di trattamento, l'autorità di controllo ha l'obbligo di tenere le stesse assolutamente riservate. L'eventuale violazione di tale obbligo comporta la responsabilità per danni, con relative sanzioni civili e penali;

e) limitare la raccolta dei dati a quelli necessari per l'assolvimento dei suoi obblighi legali, contrattuali, istituzionali;

f) giustificare i motivi di trattamento e mantenimento dei dati;

g) garantire la qualità dei dati in termini di esattezza e attualità;

h) utilizzare i dati in maniera corretta nel rispetto dei diritti del soggetto e per i soli motivi dichiarati nella giustificazione;

i) adottare adeguate misure di sicurezza per cui i dati possono essere utilizzati solo da persone specificamente autorizzate;

l) cancellare i dati per i quali non esistono chiare giustificazioni o che l'autorità di controllo richiede di cancellare;

m) specificare all'autorità di controllo quali sono i dati, in termini di qualità, da non comunicare al soggetto in quanto pregiudizievoli per l'assolvimen-

to di specifiche esigenze operative per la sicurezza pubblica, per il rispetto della Costituzione e per la sicurezza dello Stato.

ART. 7.

(Dovere di informare il soggetto dei dati).

Il proprietario dei dati deve informare dell'attività di trattamento intrapresa ciascun soggetto i cui dati, ad esso riferibili nominativamente e ricadenti tra quelli delle banche dati soggette a registrazione e autorizzazione, vengano inseriti in una propria banca dati, comunicandogli anche i dati inseriti.

Tale comunicazione deve essere inoltrata nel termine di tre giorni dall'avvenuto inserimento.

L'attività di aggiornamento dei dati nominativi suddetti comporta l'obbligo di informare il soggetto interessato ad ogni aggiornamento.

Le comunicazioni, dalle quali è sufficiente che si individui chiaramente il proprietario dei dati, devono essere inoltrate al soggetto interessato per iscritto e in modo che il proprietario possa documentare l'effettivo invio.

Il proprietario, prima di poter utilizzare tali dati, deve rispettare il termine di sessanta giorni durante il quale può essere manifestato un dissenso all'uso da parte dell'interessato. Trascorso tale periodo di tempo senza alcuna attivazione da parte dell'interessato, si presume che questi sia consenziente ed i dati possono venire legittimamente utilizzati.

Il soggetto dei dati può, a mezzo di richiesta documentata da inoltrare tramite l'autorità di controllo, ottenere la correzione, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati soggetti a registrazione ed autorizzazione che lo riguardano.

La correzione, l'aggiornamento o la cancellazione dovrà avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione da parte dell'organismo di controllo che ne avrà curato, ove nel me-

rito abbia ritenuto congrua la richiesta, l'inoltro al proprietario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8.

(Oneri del proprietario a seguito di segnalazioni di aggiornamenti relativi a dati soggetti ad autorizzazione e ceduti a terzi).

Ogni volta che un proprietario di dati proceda a correzione, aggiornamento o cancellazione di dati nominativi del tipo soggetto a regime di registrazione ed autorizzazione, a seguito di segnalazioni da parte dell'autorità di controllo, deve provvedere a darne assicurazione scritta, precostituendosene prova, allo stesso interessato.

Deve altresì contestualmente richiedere identiche operazioni ai terzi a cui avesse eventualmente fornito i dati originari nel periodo di tempo intercorrente tra l'ultima comunicazione data ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 e la segnalazione pervenuta.

A tali adempimenti il proprietario dei dati dovrà procedere nello stesso termine di tre giorni di cui al secondo comma dell'articolo 7.

ART. 9.

(Cessazione di banche dati nominativi).

In caso di interruzione definitiva del trattamento automatizzato su una banca dati nominativi registrata, il proprietario dei dati è tenuto a:

a) conservare copia dei dati su supporto compatibile con calcolatore e supporto cartaceo per la durata di un anno dalla data di cessazione;

b) dare comunicazione all'autorità di controllo dell'avvenuta cessazione del trattamento, richiedendo esplicitamente la cancellazione dal Registro pubblico che avviene di norma un anno dopo la data di interruzione comunicata e previa verifica da parte della stessa autorità di controllo.

Il Comitato nazionale per l'informatica e le libertà, a seguito della comunicazione, richiesta e verifica di cui al comma precedente, può disporre l'allungamento dei termini della conservazione dei supporti dei dati di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per un periodo non superiore ad un altro anno.

Scaduti tali termini, il proprietario dei dati deve provvedere alla cancellazione definitiva degli archivi.

ART. 10.

(Effetti e sanzioni).

La richiesta di registrazione di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 6, ha effetto costitutivo per l'attività di trattamento.

La omessa richiesta di registrazione da parte del proprietario dei dati ovvero la infedele dichiarazione delle informazioni previste ai fini della registrazione comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni, aumentata di un terzo nei casi di dichiarazione infedele. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Qualora l'organo di controllo faccia pervenire al proprietario parere motivato circa la necessità di sottoporre ad autorizzazione un trattamento dichiarato ai fini della semplice registrazione della banca dati, questo dovrà, in attesa della definitiva notifica della autorizzazione, essere uniformato ai criteri indicati nel parere medesimo. In difetto il proprietario è passibile di una sanzione amministrativa uguale, nella misura, a quella stabilita nel comma precedente.

Alla stessa sanzione soggiace il proprietario che non abbia ottemperato alle prescrizioni di natura vincolante previste alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 6.

In caso di violazione di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 7, il

proprietario dei dati soggiace alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. Alla stessa sanzione soggiace il proprietario dei dati che non abbia ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 9.

TITOLO IV

ART. 11.

(Adempimenti del gestore).

Il gestore dei dati che tratti i dati per finalità altrui deve essere nominativamente individuato e non può elaborare, comunicare, far accedere e utilizzare i dati per usi diversi e da persone diverse da quelli legittimamente autorizzati dal proprietario.

Il gestore deve mettere in atto misure tecniche od organizzative tali da assicurare il pieno rispetto delle norme della presente legge.

ART. 12.

(Diritto di accesso).

Il soggetto dei dati ha facoltà di richiedere tramite l'autorità di controllo di accedere ai propri dati.

L'autorità di controllo verifica la fondatezza della richiesta e, in caso affermativo, interviene presso il proprietario per verificare direttamente la situazione di fatto fornendo successivamente al soggetto i dati nominativi che lo riguardano corredati da un parere concernente le eventuali violazioni accertate.

ART. 13.

(Costi di accesso).

I costi di accesso sono pari al costo tecnico dell'operazione per il proprietario di dati: tale costo viene valutato e fissato dall'autorità di controllo sulla ba-

se degli elementi rilevati presso il gestore dei dati.

Tali costi sono a carico del richiedente qualora, secondo il parere dell'autorità di controllo, non sussista alcun tipo di violazione; in caso contrario restano a carico del proprietario.

ART. 14.

(Contenzioso).

L'organo preposto al contenzioso è la magistratura civile ordinaria che deve comunque sentire il parere dell'autorità di controllo e può inoltre richiederne il supporto tecnico per gli accertamenti necessari al pari di qualsiasi altro apporto di consulenza.

L'azione giudiziale spetta al soggetto interessato. L'intervento del pubblico ministero può avvenire nei soli casi in cui l'eventuale violazione accertata configuri anche l'ipotesi di un reato perseguibile d'ufficio.

TITOLO V

ART. 15.

(Banche dati nominativi registrate con gestione soggetta ad autorizzazione).

È richiesta una specifica autorizzazione dell'autorità di controllo per poter trattare dati nominativi su banche dati registrate concernenti razza, fede religiosa od opinione politica, adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali o dati relativi alla legittima attività che svolgono i soggetti interessati come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopra indicati (dati a carattere delicato).

I proprietari di dati appartenenti alla pubblica amministrazione non sono soggetti al rilascio di autorizzazioni qualora l'utilizzo di tali dati sia presupposto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

ART. 16.

(Banche dati nominativi gestite per finalità proprie e altrui).

Sono soggette alla disciplina della presente legge anche le banche dati nominativi relative alle persone fisiche che vengono gestite per finalità altrui, sia che tali finalità dipendano da un incarico ricevuto da terzi, sia che dipendano dalla intenzione del proprietario di voler cedere a terzi.

Rientrano tra le banche dati nominativi gestite per finalità proprie e non sono tuttavia soggette al dovere del proprietario di informare il soggetto dei dati di cui all'articolo 7 i trattamenti di archivi nominativi di persone fisiche che si rendono necessari per assolvere gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla presente legge.

ART. 17.

(Banche dati nominativi a gestione libera).

Sono considerati dati a gestione completamente libera, non soggetti al regime previsto dalla presente legge, quelli che individuano la persona fisica nella sua dimensione di comunicazione; tra questi vanno considerati: nome, cognome, professione, area di attività, indirizzo (fisici, telefonici, telegrafici, telex, eccetera).

ART. 18.

(Adozione di misure di sicurezza).

I proprietari dei dati devono adottare o far adottare dai gestori, cui eventualmente affidano il trattamento, adeguate misure di sicurezza di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per assicurare l'osservanza delle disposizioni della presente legge. Tra l'altro devono essere osservati i seguenti criteri generali:

1) alle sale macchine devono accedere solo persone autorizzate;

2) i supporti magnetici contenenti dati a carattere nominativo possono essere asportati dalle sale macchine solo su autorizzazione del proprietario;

3) le correzioni, gli aggiornamenti e le cancellazioni di dati a carattere nominativo devono essere autorizzati dal proprietario;

4) nel trattamento dei dati a carattere nominativo devono essere impiegate solo le tipologie di persone specificamente individuate ed autorizzate;

5) deve essere assicurato che le persone che hanno diritto ad utilizzare gli impianti di trattamento automatico di dati accedano solo ai dati a carattere nominativo per i quali sono state autorizzate;

6) nella trasmissione automatica dei dati a carattere nominativo deve essere assicurato che il ricevente sia persona autorizzata;

7) deve essere sempre possibile conoscere chi inserisce, modifica, accede a dati a carattere nominativo nel sistema di trattamento automatico;

8) deve essere assicurato che i dati a carattere nominativo vengano elaborati solo in accordo con le istruzioni del proprietario;

9) deve essere assicurato che i dati a carattere nominativo non possano essere letti, modificati o cancellati senza autorizzazione durante la trasmissione degli stessi o durante il trasporto fisico dei supporti.

Altri criteri di sicurezza che, a giudizio del Comitato nazionale, si rendessero necessari o specifiche misure saranno stabiliti con provvedimento dal Comitato stesso.

ART. 19.

(Disposizioni transitorie e finali).

La pubblicizzazione delle banche dati contenenti dati a carattere nominativo

deve avvenire, a norma degli articoli 4 e 5, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli adempimenti di cui agli articoli 6 e seguenti devono essere effettuati a partire dall'entrata in vigore della presente legge per le banche dati di nuova istituzione.

Per le banche dati contenenti dati a carattere nominativo già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adempimenti di cui agli articoli 6 e seguenti devono essere effettuati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvede, con apposite iniziative, ad attuare un coordinamento tra la disciplina attuata dalla presente legge e quella prevista dall'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121.